

# Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA)

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2009)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 38a capoverso 3 della legge del 25 giugno 1930<sup>1</sup> sulle obbligazioni fondiarie (LOF);  
visti gli articoli 127 capoverso 2, 128 capoverso 2 e 152 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sugli investimenti collettivi di capitale (LICol);  
visti gli articoli 18 capoverso 3 e 56 della legge dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche (LB);  
visti gli articoli 17 e 45 della legge del 24 marzo 1995<sup>4</sup> sulle borse (LBVM);  
visto l'articolo 55 della legge del 22 giugno 2007<sup>5</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);  
visti gli articoli 28 capoverso 2 e 88 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004<sup>6</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA),

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

La presente ordinanza concretizza:

- a. le condizioni di abilitazione in virtù di leggi speciali che devono adempiere le società di audit e gli auditor responsabili;
- b. la vigilanza che l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esercita sulle società di audit in virtù di leggi speciali;
- c. il coordinamento tra la FINMA e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
- d. l'audit degli assoggettati alla vigilanza di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c-e e g LFINMA.

RU 2008 5363

1 RS 211.423.4

2 RS 951.31

3 RS 952.0

4 RS 954.1

5 RS 956.1

6 RS 961.01

## Sezione 2: Abilitazione

### Art. 2 Principi

<sup>1</sup> Chiunque intende effettuare audit secondo una o più leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c–e e g LFINMA necessita di un'abilitazione della FINMA.

<sup>2</sup> L'abilitazione deve precisare in quale settore di vigilanza il richiedente è autorizzato a effettuare audit.

<sup>3</sup> Ogni abilitazione autorizza altresì a verificare, nel settore di vigilanza pertinente, il rispetto delle disposizioni della legge del 10 ottobre 1997<sup>7</sup> sul riciclaggio di denaro.

### Art. 3 Società di audit

<sup>1</sup> Le società di audit sono abilitate se:

- a. adempiono le condizioni di abilitazione di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 3 LFINMA;
- b. i loro organi direttivi garantiscono un'attività di audit seria e accurata;
- c. dispongono di sufficienti mandati di assoggettati alla vigilanza; e
- d. dispongono di almeno due auditor responsabili.

<sup>2</sup> Una succursale iscritta nel registro di commercio di una società di audit con sede all'estero deve avere un'organizzazione adeguata e disporre del personale e delle risorse finanziarie necessari per adempiere costantemente le condizioni di abilitazione.

### Art. 4 Auditor responsabili

Gli auditor responsabili sono abilitati se:

- a. adempiono le condizioni di abilitazione di cui all'articolo 26 capoversi 2 e 3 LFINMA;
- b. garantiscono lo svolgimento di un'attività di audit seria e accurata;
- c. dispongono di un'esperienza adeguata nell'ambito dell'audit secondo la pertinente legge sui mercati finanziari; e
- d. il loro rapporto di lavoro con una società di audit abilitata dura da almeno sei mesi.

### Art. 5 Condizioni di abilitazione agevolate per gli audit secondo la LICol

<sup>1</sup> Le società di audit che intendono effettuare l'audit di gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (art. 126 cpv. 1 lett. e LICol) e di rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 126 cpv. 1 lett. f LICol) sono abilitate se:

<sup>7</sup> RS 955.0

- a. adempiono i requisiti per esercitare la funzione di periti revisori secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>8</sup> sui revisori;
  - b. hanno un'organizzazione sufficiente per l'audit di gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale; e
  - c. dispongono di almeno due auditor responsabili.
- <sup>2</sup> Gli auditor responsabili sono abilitati se:
- a. adempiono i requisiti per esercitare la funzione di periti revisori secondo l'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e
  - b. dispongono di un'esperienza adeguata nell'audit di gerenti patrimoniali (art. 126 cpv. 1 lett. e LICol) o di intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997<sup>9</sup> sul riciclaggio di denaro che operano nell'ambito della gestione patrimoniale o della consulenza negli investimenti o che possono provare in altro modo di avere buone conoscenze nel settore dell'audit e della gestione patrimoniale.

**Art. 6** Società di audit che apportano la prova secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c LICol

La società di audit incaricata di provare che le società di investimento adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 3 LICol deve essere un'impresa di revisione abilitata conformemente all'articolo 6 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>10</sup> sui revisori.

**Art. 7** Società di audit di un gruppo o un conglomerato

<sup>1</sup> Le imprese che fanno parte di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo assoggettato alla vigilanza della FINMA devono incaricare la stessa società di audit delle altre imprese di questo gruppo o conglomerato o una società appartenente alla stessa rete di audit.

<sup>2</sup> In casi motivati, la FINMA può concedere eccezioni.

**Art. 8** Documentazione e conservazione

Le società di audit devono rispettare le disposizioni relative alla documentazione e alla conservazione di cui all'articolo 730c del Codice delle obbligazioni<sup>11</sup>, a prescindere dal fatto che gli assoggettati alla vigilanza siano società anonime secondo l'articolo 620 del Codice delle obbligazioni.

<sup>8</sup> RS 221.302

<sup>9</sup> RS 955.0

<sup>10</sup> RS 221.302

<sup>11</sup> RS 220

**Art. 9** Indipendenza

<sup>1</sup> In occasione dell'audit degli assoggettati alla vigilanza, le società di audit devono rispettare le disposizioni di indipendenza di cui all'articolo 11 della legge del 16 dicembre 2005<sup>12</sup> sui revisori.

<sup>2</sup> Non è segnatamente compatibile con queste disposizioni l'attività della società di audit se la medesima è attuaria responsabile o organo di revisione interno della compagnia d'assicurazione oggetto dell'audit.

**Sezione 3:  
Vigilanza e coordinamento con l'Autorità di sorveglianza dei revisori****Art. 10** Vigilanza delle società di audit

Nell'ambito della vigilanza delle società di audit, la FINMA può in particolare effettuare controlli di qualità e accompagnare le società di audit nelle loro attività di verifica presso gli assoggettati.

**Art. 11** Coordinamento con l'Autorità di sorveglianza dei revisori

<sup>1</sup> La FINMA esercita la sua vigilanza a complemento dell'attività dell'Autorità di sorveglianza dei revisori.

<sup>2</sup> La FINMA e l'Autorità di sorveglianza dei revisori determinano di comune intesa quali sono i documenti periodicamente richiesti che ognuna di esse è incaricata di procurarsi e se li trasmettono reciprocamente.

<sup>3</sup> Possono concedersi reciprocamente l'accesso elettronico alle domande di abilitazione, ai documenti corrispondenti e agli altri atti, sempre che l'adempimento dei loro compiti lo richieda.

**Sezione 4: Audit****Art. 12** Norme di audit

<sup>1</sup> In occasione dell'audit degli assoggettati alla vigilanza, le società di audit devono attenersi alle norme di audit riconosciute dall'Autorità di sorveglianza dei revisori.

<sup>2</sup> Oltre a tali norme, la FINMA può dichiarare vincolanti norme riconosciute a livello nazionale e internazionale. Se tali norme sono inesistenti o inadeguate, essa può emanare norme proprie oppure modificare o completare quelle esistenti.

**Art. 13** Direzione dell'audit

Le società di audit devono affidare la direzione dell'audit ad auditor responsabili. Questo compito non può essere delegato a terzi.

<sup>12</sup> RS 221.302

**Art. 14** Indennità

<sup>1</sup> Gli assoggettati alla vigilanza sono tenuti a versare un anticipo delle spese alle società di audit su richiesta di queste ultime.

<sup>2</sup> È vietato concludere un accordo che prevede un'indennità forfetaria o una durata determinata.

**Art. 15** Revisione ordinaria

L'audit dei conti deve avvenire secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni<sup>13</sup>.

**Art. 16** Oggetto dell'audit dei conti

L'audit dei conti ha per oggetto i conti annuali e, per quanto sia previsto, i conti del gruppo, nonché i documenti che vi fanno riferimento, i quali devono essere forniti in conformità con la legislazione sulla vigilanza.

**Art. 17** Oggetto dell'audit prudenziale

<sup>1</sup> La FINMA determina ciò che le società di audit devono verificare ogni anno nell'ambito dell'audit prudenziale. Oltre a questi oggetti che sottostanno obbligatoriamente all'audit, può fissare ogni anno oggetti supplementari.

<sup>2</sup> Le società di audit determinano priorità supplementari per l'audit prudenziale.

<sup>3</sup> La pianificazione dell'audit prudenziale, la sua esecuzione e la fissazione delle priorità devono basarsi sui rischi incorsi dagli assoggettati alla vigilanza.

**Art. 18** Attestato di audit

Le società di audit devono indicare nel loro rapporto se:

- a. i conti annuali e altri eventuali conti sono conformi alle disposizioni applicabili; e
- b. sono rispettate le disposizioni della legislazione sulla vigilanza.

**Art. 19** Coordinamento tra la società di audit e la revisione interna

<sup>1</sup> La revisione interna deve sottoporre per tempo i suoi rapporti alla società di audit.

<sup>2</sup> La società di audit ha il diritto di consultare i documenti di lavoro della revisione interna, di cui tiene conto nell'ambito del suo audit. A sua volta, la società di audit mette i suoi rapporti a disposizione della revisione interna.

**Art. 20** Modalità relative ai rapporti e all'esecuzione dell'audit

La FINMA disciplina le modalità concernenti la forma, il contenuto, la frequenza, i termini e i destinatari del rapporto, nonché l'esecuzione dell'audit.

**Art. 21** Rapporto all'organo di revisione secondo il codice delle obbligazioni  
Se la società di audit non è allo stesso tempo organo di revisione secondo il Codice delle obbligazioni<sup>14</sup>, deve presentare un rapporto sul risultato del suo audit anche all'organo di revisione.

## **Sezione 5: Disposizioni complementari per l'audit secondo la LICol**

**Art. 22** Audit della banca depositaria

<sup>1</sup> La società di audit della banca depositaria controlla che quest'ultima rispetti la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

<sup>2</sup> Se la società di audit della banca depositaria constata un'infrazione alla legislazione sulla vigilanza o alle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, ne riferisce alla FINMA e alla società di audit della direzione del fondo o della società d'investimento a capitale variabile (SICAV).

**Art. 23** Rapporti di audit

<sup>1</sup> La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest'ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

<sup>2</sup> Deve inoltre includere le sue eventuali contestazioni nel rapporto di audit secondo l'articolo 27 capoverso 1 LFINMA della banca depositaria.

<sup>3</sup> Deve presentare il rapporto di audit di cui al capoverso 1 ai seguenti destinatari:

- a. alla direzione del fondo o alla SICAV;
- b. alla FINMA;
- c. alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.

<sup>4</sup> La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell'ambito dei suoi audit, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.

<sup>5</sup> Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti.

**Art. 24** Cooperazione delle società di audit

Le società di audit di assoggettate alla vigilanza che cooperano ai sensi dell'articolo 31 LICol sono anch'esse tenute a cooperare strettamente.

<sup>14</sup> RS 220

## **Sezione 6: Disposizioni speciali per l'audit delle borse**

### **Art. 25**

<sup>1</sup> La borsa incarica una società di audit di controllare ogni anno se rispetta gli obblighi derivanti dalla LBVM, dall'ordinanza del 2 dicembre 1996<sup>15</sup> sulle borse e dai propri regolamenti.

<sup>2</sup> Gli articoli 12–21 si applicano per analogia.

<sup>3</sup> La società di audit coordina i suoi audit con l'organo di vigilanza e gli consegna il rapporto di audit.

## **Sezione 7: Disposizioni speciali per l'audit delle imprese di assicurazione**

### **Art. 26**

<sup>1</sup> Gli audit delle imprese di assicurazione sono disciplinati dagli articoli 29 e 30 LSA e dagli articoli 12–15, 20 e 21 della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Le società di audit e l'organo di revisione interno delle imprese di assicurazione coordinano le loro attività di audit.

## **Sezione 8: Modifica del diritto vigente**

### **Art. 27**

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato annesso.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 28**            Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le società di audit e gli auditor responsabili riconosciuti dalla Commissione federale delle banche o dall'Ufficio federale delle assicurazioni private prima dell'entrata in vigore della LFINMA sono considerati abilitati.

<sup>2</sup> Le società di audit e gli auditor responsabili che non dispongono dell'abilitazione dell'Autorità di sorveglianza dei revisori hanno sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, per procurarsi tale abilitazione e fornire alla FINMA la prova corrispondente.

<sup>3</sup> La presente ordinanza si applica ai conti chiusi il 31 dicembre 2009. Il primo esercizio chiuso dopo questa data è determinante quando la data di chiusura è successiva al 31 dicembre 2009.

<sup>15</sup> RS 954.11

<sup>4</sup> La presente ordinanza si applica agli audit prudenziali effettuati a partire dal 1° ottobre 2009.

**Art. 29**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.



*Allegato*  
(art. 27)

### **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>16</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Allegato*

...

#### **2. Ordinanza dell'11 dicembre 2000<sup>17</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze**

*Art. 1 cpv. 1 lett. e nonché 2 lett. c*

...

*Art. 2 cpv. 3 lett. g*

...

*Art. 5*

...

*Art. 9 cpv. 1 lett. f e 2 lett. d*

...

*Art. 10 cpv. 1 lett. c*

...

*Sezione 9 (art. 24a e 24b)*

*Abrogata*

<sup>16</sup> RS 172.010.1. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.

<sup>17</sup> RS 172.215.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

*Titolo prima dell'articolo 30*

...

*Art. 30*

...

### **3. Ordinanza del 19 dicembre 2003<sup>18</sup> sulla retribuzione dei quadri**

*Ingresso*

...

*Art. 1 lett. f e g*

...

### **4. Ordinanza del 23 gennaio 1931<sup>19</sup> sull'emissione di obbligazioni fondiarie**

*Art. 11 cpv. 6*

*Abrogato*

*Art. 21*

...

### **5. Ordinanza del 22 agosto 2007<sup>20</sup> sui revisori**

*Art. 16*

*Abrogato*

*Art. 21 cpv. 3 lett. b–d*

...

*Art. 28 cpv. 1*

...

<sup>18</sup> RS 172.220.12. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>19</sup> RS 211.423.41. Le modifiche qui appresso è inserita nell'O menzionata.

<sup>20</sup> RS 221.302.3. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

## **6. Ordinanza del 22 novembre 2006<sup>21</sup> sugli investimenti collettivi**

### *Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di vigilanza» con il termine «FINMA», «ufficio di revisione» con l'espressione «società di audit» e «rapporto di revisione» con «rapporto di audit».*

*Art. 4 cpv. 3*

...

*Art. 15 cpv. 4 lett. a*

...

*Art. 63 cpv. 5*

...

*Art. 129*

...

*Titolo prima dell'art. 134*

...

*Capitolo 1 (art. 134–139)*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 140*

*Abrogato*

*Art. 140*

*Abrogato*

*Allegato 2 n. 5.2*

...

<sup>21</sup> RS 951.311. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

## 7. Ordinanza del 17 maggio 1972<sup>22</sup> sulle banche

### *Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza sono sostituire le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» con il termine «FINMA», il termine «revisione» con «audit» e l'espressione «ufficio di revisione» con «società di audit».*

*Art. 1 e 2*

*Abrogati*

*Art. 4 cpv. 1*

...

*Art. 9 cpv. 3 e 4*

...

*Sezioni 9 e 12–14 (art. 30 e 35–54)*

*Abrogate*

*Art. 62*

*Abrogato*

## 8. Ordinanza del 29 settembre 2006<sup>23</sup> sui fondi propri

### *Sostituzione di un'espressione*

*In tutta l'ordinanza è sostituita l'espressione «autorità di vigilanza» con «FINMA».*

*Art. 54*

...

<sup>22</sup> RS 952.02. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>23</sup> RS 952.03. Le modifiche qui appresso é inserita nell'O menzionata.

## 9. Ordinanza del 2 dicembre 1996<sup>24</sup> sulle borse

### *Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» con «FINMA», «revisione esterna» e «organo di revisione» con «società di audit» e «rapporto di revisione» con «rapporto di audit».*

*Art. 1 lett. f*

...

*Art. 8 cpv. 3*

...

*Art. 10*

*Abrogato*

*Art. 17 cpv. 1 lett. c*

...

*Art. 20*

...

*Art. 23 cpv. 3 lett. b*

...

*Art. 26*

...

*Art. 29a cpv. 2*

...

*Capitolo 3, sezione 4 (art. 30–37)*

*Abrogato*

*Art. 47 e 58*

*Abrogati*

<sup>24</sup> RS 954.11. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

**10. Ordinanza del 25 agosto 2004<sup>25</sup> sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro**

*Art. 1 cpv. 2 lett. a*

...

*Art. 2*

...

*Art. 3 cpv. 1 lett. b*

...

*Art. 7 cpv. 1 lett. d*

...

*Art. 10*

...

*Art. 12 cpv. 1 lett. c e d*

...

*Art. 14 lett. e*

...

*Art. 20 cpv. 1*

...

*Allegato 2*

...

<sup>25</sup> RS 955.23. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

## **11. Ordinanza del 9 novembre 2005<sup>26</sup> sulla sorveglianza**

### *Sostituzioni di espressioni*

*In tutta l'ordinanza sono sostituite le espressioni «autorità di sorveglianza» con «FINMA» e «ufficio di revisione esterno» con «società di audit».*

*Art. 2 cpv. 2*

...

*Art. 20 cpv. 1*

...

*Art. 81 cpv. 1*

...

*Capitolo 5 (art. 112-116)*

*Abrogato*

*Titolo nono, capitolo 1 (art. 207 e 208)*

*Abrogato*

*Titolo decimo (art. 215)*

*Abrogato*

*Art. 216 cpv. 1 e 2, 4 lett. a–c ed e–h, 5, 7–9 nonché 11–15*

*Abrogati*

*Articolo 216a*

*Abrogato*

<sup>26</sup> RS 961.011. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

